



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3870

Seduta del 17/07/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Simona Bordonali

Oggetto

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI TENUTA DELL'ELENCO DEI COMANDANTI E DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ISTITUITO PRESSO LA COMPETENTE DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2015, N. 6

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Fabrizio Cristalli

Il Direttore Generale Daniela Marforio

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 2 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale);

VISTA la legge regionale legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 "*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*" che pone, tra le proprie finalità, la definizione:

- degli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale di Regione Lombardia, anche in forma associata;
- delle modalità di accesso e di formazione degli operatori di polizia locale;

VISTI, in particolare, della medesima legge regionale 6/2015:

- l'articolo 12, ai sensi del quale:
 - è istituito, presso la competente direzione della Giunta regionale, l'elenco dei comandanti e responsabili di servizio di polizia locale, composto dalle seguenti tre sezioni:
 - a) sezione per comandanti ufficiali direttivi;
 - b) sezione per comandanti ufficiali dirigenti;
 - c) sezione per responsabili di servizio;
 - requisito per l'iscrizione all'elenco è l'aver concluso con esito positivo l'apposito corso di qualificazione per comandante o responsabile di servizio presso l'Accademia per gli ufficiali e i sottoufficiali di polizia locale, di cui all'art. 35 della stessa legge;
 - in fase di prima applicazione, l'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso di esperienza nei comandi o servizi di polizia locale di almeno due anni negli ultimi cinque, con il ruolo professionale di cui alla sezione nella quale viene richiesta l'iscrizione;
 - compete alla Giunta regionale stabilire le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'elenco dei comandanti e responsabili di servizio di polizia locale;
- l'articolo 11, che stabilisce i requisiti e le funzioni dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale;

RICHIAMATO il Piano Regionale di Sviluppo della X Legislatura e, in particolare, relativamente all'Area Territoriale, Missione Ordine pubblico e sicurezza, Programma Polizia locale e amministrativa, il risultato atteso 329. Ter.3.1



Regione Lombardia

LA GIUNTA

“Coordinamento e raccordo delle polizie locali e promozione di intese con lo Stato e le altre Regioni del Nord per potenziare il servizio di polizia locale anche a livello di Macroregione”;

VISTO il documento redatto dalla competente Direzione Generale, che si condivide nei contenuti, recante le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 6/2012:

- è facoltà degli enti locali servirsi dell'elenco di cui trattasi, ai fini dell'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso i servizi di polizia locale della Lombardia;
- la gestione dell'elenco, la raccolta e la conservazione dei dati personali devono avvenire nel rispetto della sicurezza e della *privacy* connessi alla normativa in materia di gestione dei dati personali;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare l'allegato Documento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante “Modalità d'iscrizione e di tenuta dell'elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale, istituito presso la competente direzione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6”;
2. di dare atto che sono attribuite alla competente Direzione Generale la gestione dell'elenco, anche con modalità informatica, nonché la raccolta e la conservazione dei dati personali, nel rispetto della sicurezza e della *privacy* connessi alla normativa in materia di gestione dei dati personali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3. di demandare, pertanto, alla stessa Direzione Generale la specificazione delle modalità di iscrizione all'elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale, nonché di formazione, tenuta e gestione dell'elenco stesso;
4. di dare atto che è facoltà degli enti locali servirsi dell'elenco di cui trattasi, ai fini dell'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso i servizi di polizia locale della Lombardia;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico di Regione Lombardia;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Regionale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

MODALITÀ D'ISCRIZIONE E DI TENUTA DELL'ELENCO DEI COMANDANTI E DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ISTITUITO PRESSO LA COMPETENTE DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2015, N. 6

Art. 1 – Oggetto

Il presente documento stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale, istituito presso la competente Direzione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana).

Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione

Per l'iscrizione all'elenco è richiesto, quale requisito essenziale, l'aver concluso, con esito positivo, l'apposito corso di qualificazione per comandante o responsabile di servizio attivato presso l'Accademia per gli ufficiali e i sottoufficiali di polizia locale, di cui all'articolo 35 della legge regionale 6/2015.

Possono accedere al corso di qualificazione i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale incaricati dall'ente locale, in quanto possessori dei requisiti specificati all'art. 11 della l.r. 6/2015, tra cui lo *status* di appartenenti alla polizia locale.

A questo proposito, si richiamano l'art. 7 della citata legge 65/1986, che detta disposizioni in merito alla dotazione organica, all'ordinamento e all'organizzazione dei servizi di polizia locale, e l'art. 7 della l.r. 6/2015, inerente la dotazione organica degli stessi servizi di polizia locale, ove è stabilito che gli enti locali, singoli o associati, nei quali il servizio di polizia locale sia espletato da almeno sette operatori, possono istituire un corpo di polizia locale la cui figura apicale è un comandante; diversamente, ove il numero degli operatori sia inferiore a sette, può essere istituito il servizio di polizia locale ove la figura apicale è un responsabile di servizio.

Art. 3 – Composizione dell'elenco

L'elenco è composto da tre sezioni:

- Sezione A - Comandanti ufficiali direttivi;
- Sezione B - Comandanti ufficiali dirigenti;
- Sezione C - Responsabili di servizio.

Nella sezione A sono collocati tutti i Comandanti di Polizia locale appartenenti alla categoria D (da D1 a D6, come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali), formalmente incaricati dall'amministrazione di appartenenza e che abbiano concluso con profitto l'apposito corso di qualificazione per comandante presso l'Accademia per gli ufficiali e i sottoufficiali di polizia locale.

Nella sezione B sono collocati tutti i Comandanti di Polizia locale con qualifica dirigenziale (come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del comparto regioni e autonomie locali), formalmente incaricati dall'amministrazione di appartenenza e che abbiano concluso con profitto l'apposito corso di qualificazione per comandante presso l'Accademia per gli ufficiali e i sottoufficiali di polizia locale.

Nella sezione C sono collocati tutti i responsabili di servizio di Polizia locale appartenenti alla categoria D (da D1 a D6, come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali), formalmente incaricati dall'amministrazione di appartenenza e che abbiano concluso con profitto l'apposito corso di qualificazione per responsabili di servizio presso l'Accademia per gli ufficiali e i sottoufficiali di polizia locale.

Art. 4 – Iscrizione all'elenco

L'iscrizione all'elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale e, specificatamente, nella sezione di riferimento, come indicata all'art. 3, è disposta dalla competente Direzione Generale, su istanza dell'interessato, a conclusione, con esito positivo, del corso di qualificazione richiamato all'art. 2.

Art. 5 – Iscrizione in prima applicazione della l.r. 6/2015

In fase di prima applicazione della l.r. 6/2015, l'iscrizione all'elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale e, specificatamente, nella sezione di riferimento, come indicata all'art. 3, è subordinata esclusivamente al possesso di un'esperienza di comando in servizi o comandi di polizia locale di almeno due anni negli ultimi cinque, con il ruolo professionale di cui alla sezione nella quale viene fatta richiesta di iscrizione.

Il biennio di esperienza non deve essere necessariamente continuativo o svolto in un solo ente.

Art. 6 – Presentazione della domanda

La domanda di iscrizione all'elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale, corredata del *curriculum vitae* e professionale in formato europeo, è redatta e trasmessa secondo il modello e con le modalità indicati con atto della competente Direzione Generale.

Art. 7 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria per la valutazione delle domande pervenute ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale è affidata alla Direzione Generale competente in materia di polizia locale.

Art. 8 – Tenuta e aggiornamento dell'elenco

L'elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale è tenuto dalla Direzione Generale competente in materia di polizia locale, nel rispetto della sicurezza e della *privacy* connessi alla normativa in materia di gestione dei dati personali, ed è aggiornato almeno una volta l'anno. Con la stessa scadenza, la medesima Direzione Generale procederà anche all'eventuale cancellazione degli iscritti, sulla base delle dichiarazioni che gli interessati, non più in possesso dei requisiti richiesti, dovranno tempestivamente comunicare alla stessa.

All'elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale è riservata una sezione dedicata nel sito *web* di Regione Lombardia www.poliziale.regione.lombardia.it.

E' facoltà degli enti locali servirsi dell'elenco per l'individuazione di soggetti in possesso della professionalità necessaria allo svolgimento dell'attività di comando presso i servizi di polizia locale, potendo accedere, con le modalità di legge, ai *curricula* di interesse, conservati presso la competente Direzione Generale.

Art. 9 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti nella domanda di iscrizione all'elenco formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza.

I dati personali saranno raccolti in archivi, anche informatici, presso la Direzione Generale competente in materia di polizia locale, da personale individuato in base alla normativa vigente, esclusivamente per la finalità di gestione dell'elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale.

L'autorizzazione al conferimento di tali dati è obbligatoria ai fini dell'iscrizione nell'elenco. La mancata autorizzazione determinerà l'impossibilità di procedere all'iscrizione.

L'interessato potrà far valere i diritti di cui agli articoli 7 e 8 del Codice Privacy. Il trattamento dei dati personali da parte di Regione Lombardia e le modalità di accesso agli stessi sono disciplinati dal decreto S.G. 6 novembre 2014, n. 10312.